

Copia de
ORIGINALE

Esecuzione balle
n. 1721
D.lgs. 460/1997

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. 28681

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:

Committenza:

IL COMUNE DI CENTO,

IL COMUNI DI BONDENO E L'AUSL DI FERRARA,

E

Soggetto Produttore:

ATI IN CAMMINO - SERENA

RAPPRESENTATA DALLA COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO SOCIETA'

COOPERATIVA A R. L. ONLUS (CAPOGRUPPO MANDATARIA) PER LA

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO

ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

CIG 2672211A44

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di giugno,

presso la sede dei servizi sociali del Comune di Cento, con la

presente scrittura privata autenticata da valersi per ogni

conseguente effetto di legge,

TRA

il COMUNE di CENTO, rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini,

nato a Bologna il 22/7/1962 domiciliato per la carica in

Cento - Via Provenzali, 15 - Dirigente dei Servizi alla

Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.:

81000520387 il quale dichiara di agire in nome, per conto e



nell'interesse dello stesso Comune di Cento che rappresenta

ai sensi del vigente Regolamento Contratti nonché in

ottemperanza alla vigente convenzione che regola il

funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest;

- il Comune di BONDENO rappresentato dalla Dott.ssa Paola

Mazza nata a Bondeno il 20/03/1963 e domiciliata

per la carica in Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012

Bondeno - Dirigente del Settore Socio Scolastico del

Comune di Bondeno C.F. 00113390389 la quale dichiara di

agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso

Comune di Bondeno che rappresenta ai sensi del vigente

Statuto Comunale e Regolamento Contratti;

- L'AUSL DI FERRARA, rappresentata da Manfredini Mauro nato a

Ferrara il 08/07/1952 domiciliato per la carica in Cento -

Via XXV Aprile, 1 in qualità di Direttore del Distretto

Ovest. Il Dott. Manfredini agisce in nome, per conto e

nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale

in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che

rappresenta ai sensi della deliberazione della Direzione

Generale dell'Azienda USL di Ferrara n. 462 del 12/11/2010

avente ad oggetto Delega ai Direttori di Distretto alla

sottoscrizione dei contratti di servizio per

l'accreditamento delle strutture socio sanitarie,

E

- Bartolotti Elena nata il 18/08/1960 a Faenza (RA), codice

fiscale BRTLNE60M58D458D, residente in Faenza (RA) Via

Medaglie d'Oro n. 116, in qualità di Legale Rappresentante

e Presidente dell'impresa COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO

SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. ONLUS con sede in Faenza (RA)

Via Fratelli Rosselli n. 18, cod. fiscale e p. IVA

00915090393, iscritta alla C.C.I.A.A. di Ravenna al n.

00915090393, tel. n. 0546.634802 fax n. 0546.634803, in

qualità di capogruppo mandataria dell'ATI (Associazione

temporanea di Imprese) costituita con Serena - Società

Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS di

Ferrara, impresa mandante, con sede in Ferrara Via

Boschetto n. 26, cod. fiscale e p. IVA 00975280389,

iscritta alla C.C.I.A.A. di Ferrara al n. 00975280389,

giusto atto notaio Dott.ssa Stefania Palmieri di Ravenna

del 20/11/2003, Rep. N. 304216, registrato a Lugo (RA) il

24/11/2003;

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2,

"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per

la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n.

772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e

dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di

accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo



provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.”;

- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4,

“Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n.

514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;

- la deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n.

2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accredimento transitorio”;

Premesso che:

- i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda U.S.L. di

Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al

31/12/2012 per la costituzione, organizzazione e

funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e

che con tale convenzione è stato individuato il Comune di

Cento quale soggetto istituzionale competente alla

concessione dell'accredimento;

- il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-

2011 Programma attuativo 2010 e ss.mm. ed ii. ha

identificato il fabbisogno di servizi e strutture da

accreditare;

- il Comune di Cento ed i Comuni del Distretto Ovest ha in essere con l'Azienda USL di Ferrara una convenzione per l'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario nell'ambito del territorio dell'Alto Ferrarese, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 27/12/2007 per il periodo 2008-2011 che, nel rispetto dell'autonomia programmatica ed operativa e del ruolo di promozione delle attività di rispettiva competenza, garantisce una gestione integrata dei servizi rivolti all'area minori, area adulti e area anziani, comprendenti tra le altre cose l'assistenza domiciliare intesa come cura della persona e sostegno alla sua autonomia.

- l'ATI In Cammino-Serena rappresentata dalla Cooperativa Sociale In Cammino Società Coop.va Onlus in qualità di impresa capogruppo mandataria, con sede legale a Faenza in Via F.lli Rosselli n. 18, gestisce dal 30/12/2003, come da contratto iniziale Rep. N° 18522 del 57272004 e sequite proroghe, l'appalto del Servizio di Assistenza domiciliare e pasti per gli utenti anziani e disabili residenti nel Comune di Bondeno;

Visti:

- la domanda di accreditamento transitorio e la documentazione allegata, presentata in data 29 settembre 2010 e assunta al Prot. Gen.le al n. 46127 presentata congiuntamente da Comune di Bondeno e da Cooperativa Sociale In Cammino



Società Coop.va Onlus - impresa capogruppo mandataria

dell'ATI In Cammino-Serena;

- l'atto di concessione dell'accreditamento, rilasciato in data 30 dicembre 2010 dal Comune di Cento a ATI In Cammino-Serena costituita dalla Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus (impresa capogruppo mandataria dell'ATI) con sede in Faenza (RA) in via F.lli Rosselli n. 18 e dalla impresa mandante Serena Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via Boschetto, 26 - 44124 Ferrara, per il Servizio di Assistenza Domiciliare, con scadenza il 31 dicembre 2013;

- l'atto di costituzione, a firma Dott.ssa Stefania Palmieri di Ravenna in data 20 novembre 2003 registrato a Lugo (RA) il 24/11/2003, dell'Associazione Temporanea di Imprese tra Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa a r.l. Onlus in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI (Associazione temporanea di Imprese) costituita con Serena - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS di Ferrara, impresa mandante, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della casa protetta/RSA centro diurno - assistenza domiciliare; il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio e le successive modificazioni;

- la relazione tecnico gestionale di cui al punto 6.3.1 lettera C) DGR n° 514/2009, che include la ricognizione del

livello di qualificazione del personale assistenziale e

l'elenco degli OSS con estremi degli attestati di qualifica;

- le successive integrazioni sulla base delle richieste dell'Ufficio di Piano in sede di istruttoria dell'istanza di accreditamento;

- la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 390 avente ad oggetto "Accreditamento dei servizi socio-sanitari; attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/08 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/09 e DGR 2110/09" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte seconda - il giorno 13/04/2011;

Considerato che nella deliberazione sopracitata della Giunta Regionale 390/2011 si definisce che nella prima fase di applicazione del sistema di accreditamento i contratti di servizio dei servizi già accreditati devono essere stipulati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Preso atto che, ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato "Glossario" sottoscritto e mantenuto agli atti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE;

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte



integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente

Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i

referenti operativi, come segue:

- per la committenza

Comune di Cento

Servizi alla Persona e Servizi Culturali

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del procedimento

di accreditamento (Dott.ssa Roberta Sarti - Via Malagodi n.

12, 44042 Cento (FE) Tel 051.6843.345 e_mail

sarti.r@comune.cento.fe.it) e Responsabile pro-tempore della

Gestione Associata Intercomunale dei Servizi Socio-

Assistenziali (Dott.ssa Roberta Fini - Via Malagodi n. 12,

44042 Cento (FE) Tel 051.6843.351 e_mail

fini.r@comune.cento.fe.it)

Comune di Bondeno

Servizi alla Persona e Servizi Culturali

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del procedimento

di accreditamento: Sig. Fulvio Massimo Mori - Via Dei Mille n.

16, 44012 Bondeno (FE) Tel 0532.899505 e_mail

sersoc@comune.bondeno.fe.it)

Azienda Usl di Ferrara

U.O. Socio Sanitaria

Via Ugo Bassi, 1 - 40042 Cento (FE)

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del Modulo

operativo Socio sanitario Integrato Dott. Enrico Treggiari -

Via Ugo Bassi n. 1, 44042 Cento (FE) Tel 051.6838.205

e_mail e.treggiari@ausl.fe.it

-- per il soggetto produttore

Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa a r.l.-

ONLUS

sede in Faenza (RA) - Via F.Lli Rosselli n. 18 - Tel. 0546

634802 - Fax, 0546 634803 - e_mail info@incammino.it

Referente operativo: Dott. Giuseppe Dalla Vedova

3. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra

tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che

dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in

relazione alla gestione del servizio di assistenza domiciliare

e pasti rivolto a persone non autosufficienti o parzialmente

non autosufficienti di vario grado, adulti con invalidità o

con una situazione di difficoltà economica o con una

situazione di difficoltà economica o privi di adeguata rete

parentale e a nuclei con la presenza di minori in situazione

di precarietà economica e in condizione di emarginazione

sociale residenti nel Comune di Bondeno. Sono escluse le

prestazioni di carattere sanitario che, se necessarie, vengono

garantire dall'Azienda USL.



2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il produttore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento e del Programma di adeguamento gestionale, citato espressamente nel medesimo Atto di accreditamento, prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del produttore. Il Programma di adeguamento gestionale è conseguentemente allegato in parte integrante e sostanziale al presente Contratto.

4. Il presente contratto di servizio include anche il servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti autosufficienti sulla base delle progettazioni del servizio sociale.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1° luglio 2011 e scade il 31 dicembre 2013.

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accreditamento transitorio, non potrà essere rinnovato.

3. Fino al 30 giugno 2011 continuano ad essere applicati i contratti e le convenzioni vigenti.

Art. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto produttore fornirà il servizio accreditato, a partire dal 1° luglio 2011, presumibilmente nella seguente misura:

a) n. 6.000 ore totali annue di assistenza domiciliare presunte, di cui:

- circa il 50% di ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;

- circa il 50% di ore annue di assistenza domiciliare rivolte a persone anziane o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;

b) n° 20.000 pasti annui presunti, di cui :

- circa il 50% rivolti a persone anziane o disabili non autosufficienti;

- circa il 50% rivolti a persone anziani o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;



2. Qualora i valori quantitativi annui indicati nel precedente comma subissero variazioni in aumento ovvero in diminuzione, le parti, potranno chiedere la rinegoziazione di taluni elementi contrattuali.

3. L'operatività del servizio deve essere garantita tutti i giorni della settimana, escluse domeniche e festivi, in via ordinaria dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Se necessario possono essere attivati interventi il sabato e i festivi secondo quanto predisposto dal PAI/PEI e nell'arco del 24 ore.

4. La prestazione a domicilio dei servizi oggetto del presente contratto, esime il committente dall'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

5. L'organizzazione del lavoro deve garantire:

- l'applicazione del metodo di lavoro in équipe;
- la programmazione e la verifica del lavoro in momenti comuni anche con il Servizio Sociale inviante;
- la formazione e l'aggiornamento annuale degli operatori sulla base del programma formativo;
- la fornitura di tutto il materiale di consumo assistenziale e delle divise e dispositivi di protezione individuali previsti per legge;
- i mezzi di trasporto idonei allo svolgimento regolare del servizio assistenziale;

6. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza

indicherà formalmente al produttore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.

7. La Committenza ed il soggetto produttore concordano che si procederà alla revisione del presente contratto di servizio qualora il numero delle prestazioni subisca una variazione sia in aumento sia in diminuzione superiore al 20% dei valori presunti.

ART. 5 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'accREDITAMENTO;
- dal Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.

2. Il soggetto produttore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna a aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. In particolare nella Carta dei Servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e



qualitative delle prestazioni;

- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;

- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami.

4. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del produttore nei confronti degli utenti stessi.

ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuato, sulla base di eventuale e specifica graduatoria e dei vigenti regolamenti comunali, dal competente servizio dell'Azienda Usl di Ferrara, Distretto Ovest, anche su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale di concerto con il servizio sociale del Comune di Bondeno. Il servizio sociale provvederà anche alla definizione del progetto di vita e di cure, nel quale si dovrà tenere conto della complessità e globalità dei bisogni della persona, della sua famiglia e prevedere il ricorso a diverse tipologie di prestazioni fornite in modo flessibile ed integrato con gli altri soggetti interessati al caso.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.

3. Il produttore deve predisporre una procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI/PEI, in accordo e in

continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.

4. Per quanto riguarda i soggetti autosufficienti che non comportano oneri a carico del FRNA l'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di eventuale e specifica graduatoria e dei vigenti regolamenti comunali, dal competente servizio sociale comunale.

ART. 7 CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

1. Sono classificate prestazioni socio assistenziali, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto di servizio, le prestazioni e/o forniture descritte nei commi seguenti:

a) Cura personale

1) Bagno integrale in vasca, in doccia o a letto, comprese prestazioni di alzata o messa a letto, se indispensabili all'intervento ed ogni altra azione necessaria per la completa igiene e benessere del corpo e di ritiro e consegna biancheria, se previsto;

2) Igiene personale periodica e quotidiana, comprese prestazioni di:

- alzata o messa a letto se indispensabile all'operazione;

- prevenzione delle piaghe da decubito, piccole

medicazioni non infermieristiche, controllo e assistenza

per la corretta assunzione dei farmaci sotto il

controllo del medico;



- eventuale assunzione colazione e merenda;

- vestizione;

- ritiro e consegna biancheria, se previsto;

3) alzata o messa a letto comprese prestazioni di:

- mobilitazione dell'utente allettato;

- aiuto nella deambulazione sia all'interno sia all'esterno dell'ambiente domestico;

- aiuto nel movimento di arti invalidi;

- accorgimenti per una corretta posizione degli arti in condizione di riposo;

4) somministrazione pasti;

5) funzione di tutoring sia per i familiari che per le assistenti familiari;

b) Preparazione, confezionamento e consegna pasti.

Per questo servizio il soggetto produttore si avvale di Ditta specializzata che garantisce i menù approvati periodicamente dell'Azienda USL di Ferrara.

I pasti dovranno essere forniti in contenitori monoporzione e dovranno essere garantiti in base al PAI di ciascun assistito.

I menù devono essere articolati su due settimane e suddivisi in menù invernale, con inizio il primo ottobre e termine al trentun maggio, e un menù estivo, con inizio al primo giugno e termine al trenta settembre. I piatti proposti giornalmente dovranno tenere conto delle tabelle merceologiche allegata al presente contratto in parte integrante e sostanziale. Il

soggetto produttore comunicherà periodicamente al Comune di Bondeno le tabelle dietetiche.

2) I menù proposti dovranno preventivamente essere concordati con il Comune di Bondeno, che si riserva la facoltà di chiedere modifiche anche a seguito di rilievi espressi dagli utenti. Accanto ai menù di cui sopra devono essere previste "diete speciali" per le quali si intende un pasto preparato con specifiche modalità, diverse da quelle dei menù delle diete comuni, richiesto dal Comune di Bondeno per utenti con patologie particolari, su presentazione di certificato medico. Non si intende come dieta speciale la semplice riduzione quantitativa di uno o più componenti di un alimento di un pasto comune.

E' consentita una variazione dei menù, previo accordo con il Comune di Bondeno, nei seguenti casi:

- guasto di uno o più impianti per la realizzazione del piatto previsto;
- interruzione temporanea della produzione per cause, quali sciopero, incidenti, mancanza di energia elettrica in rete;
- avarie delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
- costante non gradimento di alcuni piatti.

3) Il soggetto produttore si assume la responsabilità circa l'idoneità delle derrate, la buona qualità delle stesse nonché la loro rispondenza alle norme vigenti, con controlli



effettuati dal fornitore stesso e dai competenti uffici sanitari.

4) Il soggetto produttore dovrà garantire il trasporto dei pasti dal centro di cottura al domicilio degli utenti assistiti utilizzando mezzi idonei e nel rispetto delle normative vigenti. Il Progetto assistenziale potrà prevedere un'attività assistenziale finalizzata alla consegna e alla somministrazione del pasto all'utente da parte degli operatori del SAD. In tal caso il soggetto produttore dovrà incaricare un OSS per la consegna del pasto al domicilio dell'utente secondo un progetto definito e condiviso. In tal caso, oltre alla tariffa del pasto, verrà applicata la tariffa oraria prevista per il Servizio di Assistenza Domiciliare.

5) Il soggetto produttore dovrà disporre apposito piano di autocontrollo HACCP per tale servizio, che rispetti le normative vigenti in materia.

o) Supporto alla vita quotidiana e all'approccio ad ambienti diversi dalla casa;

- assistenza per la corretta assunzione dei farmaci, sotto controllo medico, se scollegata da altre prestazioni;

- aiuto e/o disbrigo di pratiche di carattere previdenziale e amministrativo, se scollegato dalle altre prestazioni;

- ritiro e riconsegna biancheria, se scollegata da altre prestazioni;

- aiuto per gli acquisti o effettuazione della spesa;
- consegna dei pasti;
- consegna pasto con monitoraggio.

ART. 8 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti di ciascuna amministrazione comunale;
- la quota partecipativa di spettanza del Committente, depurata della quota partecipativa dell'utente, stabilita in base alle tariffe regionali per i servizi accreditati;
- le tariffe pattuite con il soggetto produttore del servizio per le prestazioni assistenziali rivolte agli utenti autosufficienti;
- le tariffe regionali per i servizi accreditati si applicheranno alle prestazioni di assistenza domiciliare, richieste dall'Azienda USL di Ferrara, da erogarsi a favore di utenti in carico ai Servizi di Salute Mentale, anche qualora tali prestazioni non siano assunte a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;



8.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- a) del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- b) della maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dall'organismo competente, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto produttore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

3. Il costo di riferimento viene aggiornato annualmente.

8.2 FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti,

richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.

445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali

variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli

elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione

della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le

conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di

omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero

della parte di tariffa indebitamente percepita.

8.3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'importo della tariffa è calcolata dall'Istituzione

competente, sulla base del costo di riferimento del servizio

accreditato e della maggiorazione rispetto al costo di

riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di

trasferimento al domicilio dell'utente. L'importo della

tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.

2. La maggiorazione rispetto al costo di riferimento

conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al

domicilio dell'utente è determinata nel 32,3% del numero di

ore presunte di cui all'art. 4. Tale percentuale viene

riconosciuta in ragione delle distanze considerevoli per

raggiungere il domicilio degli utenti connesse alla morfologia

del territorio comunale, nonché della durata, inferiore

all'ora, che caratterizza la maggior parte delle prestazioni

richieste. Il monte ore così determinato sarà moltiplicato per

il costo di riferimento regionale per il solo costo orario del



personale, e cioè al netto dei restanti costi che concorrono a formare il costo regionale di riferimento dell'assistenza domiciliare. Tale importo sarà ripartito tra quota a carico del FRNA e quota a carico di Comune/utente nella medesima percentuale della tariffa regionale di riferimento.

3. All'atto della sottoscrizione del presente contratto si attesta che l'importo della tariffa, tenuto conto dell'organizzazione, dei costi del lavoro e di quanto indicato ai commi precedenti è determinata in omnicomprensivi € 30,37 ed tale importo è inclusivo di IVA, se dovuta.

4. La tariffa oraria dell'assistenza domiciliare diretta a persone autosufficienti è stata determinata, in accordo fra il soggetto produttore ed l'Amministrazione Comunale di Bondeno nel medesimo importo previsto per i servizi svolti a favore di soggetti non autosufficienti, con piena garanzia del rispetto di quanto previsto dalla specifica contrattazione di categoria di primo e secondo livello.

5. La tariffa per la somministrazione dei pasti al domicilio per tutte le tipologie di utenza del presente contratto, nell'ambito del progetto di assistenza domiciliare, è di € 4,87, IVA inclusa, per ciascun pasto somministrato.

6. Per gli utenti non autosufficienti, l'importo dovrà essere fatturato per ciascun pasto destinato ad un soggetto non autosufficiente per € 4,00 all'Azienda USL di Ferrara ai sensi della DGR n° 1206/2007, mentre la restante quota dovrà essere

ripartita tra il Comune e l'utente del servizio sulla base della vigente regolamentazione comunale.

7. Per gli utenti autosufficienti l'importo dovrà essere fatturato al Comune ed all'utente del servizio sulla base della vigente regolamentazione comunale.

8. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, con le seguenti modalità ogni mese, ed entro 90 (novanta) giorni, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del produttore e del riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge, da concludersi entro lo stesso termine.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

2. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

3. La quota individuale di contribuzione è comunicata all'utente o ai suoi familiari dal Comune di Bondeno fino al 31/12/2011, poi dal soggetto produttore, all'atto dell'approvazione del Progetto iniziale di vita e di cura da parte dell'Assistente Sociale referente del caso. Il



committente fino al 31/12/2011, poi il produttore, richiede all'utente o ai suoi familiari l'accettazione della stessa prima dell'avvio del servizio.

4. Nel caso in cui l'utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale comunica tempestivamente al soggetto produttore, prima della presa in carico dell'utente, l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.

ART. 10 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. Il soggetto produttore provvederà dal 01/01/2012 alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non sussiste la possibilità per il soggetto produttore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 11 del presente contratto, salvo effettui prestazioni aggiuntive su richiesta dell'utente;

- la retta è determinata su base oraria e calcolata mensilmente e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;

- la retta a carico degli utenti e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di attivazione (ingresso) del servizio, sino all'ultimo giorno di erogazione del servizio (dimissione o decesso compreso);

- in caso di mancata erogazione del servizio in conseguenza di assenze improvvise dell'utente, il soggetto produttore sarà remunerato per le prestazioni programmate nel primo giorno di assenza;

- il soggetto produttore, per le nuove prese in carico, può chiedere un anticipo della retta a carico degli utenti a titolo cauzionale non superiore ad una mensilità quantificata sulla base delle prestazioni stabilite nel progetto iniziale di vita e di cura definito dai Servizi Sociali;

- il soggetto produttore del servizio deve assicurare i flussi informativi nei tempi e con le modalità definite dalla Regione, nel rispetto, per i servizi accreditati per anziani non autosufficienti, di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il soggetto produttore prevederà le forme di riscossione più idonee.

3. Qualora vengano segnalati dall'utenza errori nell'applicazione della quota di contribuzione il soggetto produttore dovrà provvedere alla modifica dell'importo pagato a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.



4. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il soggetto produttore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il produttore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il produttore provvederà ad informare tempestivamente, e comunque non oltre 90 giorni, i servizi sociali territorialmente competenti che l'utente risulta moroso. I servizi sociali territorialmente competenti avranno a disposizione venti giorni per valutare, sulla base della situazione sociale, reddituale e familiare, le opportune misure volte a rivedere il progetto di assistenza e a definire modalità di recupero della morosità.

ART. 11 INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti della Committenza al produttore devono essere effettuati entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura e previo esperimento delle verifiche di Legge, da concludersi entro lo stesso termine, fatta salva in ogni caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per cause di ritardo riconducibili a fatto dello stesso soggetto produttore.

2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm. ed ii.

ART. 12 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti sia del produttore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto produttore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni, sulle cause della interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al produttore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90, n. 146, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei



servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e ss.mm. ed ii. nonché i relativi provvedimenti attuativi.

ART. 13 - RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi entro i limiti previsti dalla normativa sull'accreditamento, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

3. Il Comune di Bondeno comanda, con il presente contratto, al soggetto produttore per l'utilizzo esclusivamente nel Servizio di Assistenza Domiciliare il seguente personale nei ruoli

organici del Comune stesso:

- n. 1 operatore cat. B1-B5 C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali, tempo pieno;

- n. 1 operatore cat. B1-B4 C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali, tempo pieno.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo del Comune di Bondeno comandato al soggetto produttore è regolato dai vigenti C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, dal contratto integrativo aziendale e dall'accordo del 5 settembre 2003 e ss.mm. ed ii. siglato tra il Comune di Bondeno e le Organizzazioni Sindacali, agli atti, che il soggetto produttore dichiara di conoscere ed accettare.

5. Il soggetto produttore rimborserà gli oneri sostenuti dal Comune di Bondeno per il pagamento degli emolumenti dovuti ai dipendenti indicati nel comma 3 del presente articolo. A tale proposito il Comune di Bondeno provvederà ad emettere mensilmente apposita richiesta di pagamento.

6. Il soggetto produttore dovrà rimborsare gli oneri sostenuti per il personale dal Comune di Bondeno, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta, previo riscontro di regolarità della medesima, fatta salva in ogni caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per



cause di ritardo riconducibili a fatto dello stesso Comune di Bondeno.

7. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

8. In caso di cessazione dal servizio ovvero di trasferimento del dipendente comandato ad altro servizio comunale la figura professionale, in vista del conseguimento della gestione unitaria, sarà assicurata dal soggetto produttore.

Art. 14 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio è l'attività di osservazione e controllo del contratto nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere, o confermare, i processi in atto e per migliorarne, se opportuno, gli esiti. Attraverso il monitoraggio deve essere possibile ottenere tutte le informazioni dal punto di vista procedurale, finanziario, operativo, tecnico e qualitativo necessarie alla supervisione e alla valutazione dello svolgimento del Contratto.

2. Il monitoraggio inoltre è finalizzato alla verifica della regolare esecuzione del contratto di servizio e verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

esame documentale delle informazioni fornite dal produttore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale da parte dei Committenti,

- richiesta dei committenti al produttore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;

- visite richieste dal Responsabile dell'Ufficio di Piano da effettuarsi, attraverso i suoi componenti anche in maniera disgiunta, ovvero da parte di dipendenti individuati dalla committenza.

3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso e le opportune verifiche e visite richieste dalla committenza da effettuarsi, attraverso proprio personale incaricato, nonché da parte dei componenti dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, finalizzate alla verifica dell'andamento del servizio nonché alla verifica del possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dall'accreditamento dei servizi socio-sanitari e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nel presente contratto.

Art. 15 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte



del produttore, il soggetto committente invierà una diffida al produttore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

3. Nel caso in cui le inadempienze del produttore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto produttore riconosce espressamente alla Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto produttore;

b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;

c) per grave negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del presente contratto di servizio;

d) interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;

e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente in

materia di accreditamento ovvero per il venir meno dell'accreditamento del servizio;

f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica, economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto produttore che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;

g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti.

5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza procederà mediante comunicazione in forma scritta all'impresa da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto di appalto con termine di preavviso inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei confronti dell'impresa per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.

7. Per ogni rilevante violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale di



Cento, per conto della committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00, secondo la gravità della violazione.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, con motivato giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionabili:

a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e della normativa in materia di standard del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

b) carenze nell'organizzazione ed esecuzione del servizio, nell'igiene e nella pulizia della persona assistita;

c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;

e) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio, con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione

del personale;

f) mancato rispetto del Programma di adeguamento gestionale.

10. Nei casi di cui al presente articolo e in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida al produttore ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

11. Nel caso in cui il produttore si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 300,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto produttore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

12. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il Concessionario non fornirà



giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero
accettabili di fronte alle evidenze contestate.

13. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso
in cui il soggetto produttore dimostri la causa di forza
maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto produttore
stesso o il caso fortuito, fatta eccezione per le inadempienze
dei fornitori di servizi al soggetto produttore.

14. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30
(trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di
applicazione.

ART. 16 MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Concordemente le parti si impegnano a rispettare le
revisioni delle tariffe come deliberato dalla normativa
regionale

2. Le tariffe per le prestazioni rivolte alle persone
autosufficienti e parzialmente autosufficienti e il costo del
servizio di fornitura dei pasti a domicilio . verranno
aggiornati annualmente a seguito di richiesta del soggetto
produttore. La revisione annuale verrà riconosciuta, sulla
base di quanto stabilito dall'art. 115 del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm. ed ii., facendosi riferimento all'indice ISTAT FOI, ad
eventuali aumenti del costo del lavoro determinati dal rinnovo
del CCNL applicato e a variazioni straordinarie dei fattori
produttivi.

3. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o

giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

4. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il Committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- a) mancanza della necessità del servizio.

5. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il soggetto produttore può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- a) eccessiva onerosità sopravvenuta del servizio determinata dagli aumenti del costo del lavoro connessi al rinnovo del CCNL applicato, qualora non riconosciuti a livello regionale;



b) mancato pagamento delle tariffe da parte dei Committenti,

e/o degli utenti, per le quote di rispettiva spettanza;

c) riduzione del monte ore annuale oltre il 20% di quello

riconosciuto nel presente contratto.

6. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi, e non sussistono ragioni

di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione

del rapporto, il Committente formula al Produttore una

proposta di modifica delle pattuizioni entro 30 giorni dal

ricevimento della comunicazione da parte del produttore

nell'ipotesi di cui al comma 5. Se le parti non raggiungano

un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento

della proposta, la revoca o il recesso possono essere

esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque

svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

7. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente

il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di

accredimento transitorio, in caso di modifica consensuale

del Programma di adeguamento gestionale. L'accordo di

modifica delle variazioni del Programma di adeguamento

gestionale deve intervenire entro sessanta giorni dalla

presentazione del nuovo piano di adeguamento. Qualora

l'accordo non sia raggiunto, nel caso di esclusione delle

norme relative all'accredimento da parte del soggetto

produttore si applicherà l'art. 15 del presente contratto. In

conseguenza della modifica del Programma di adeguamento gestionale può essere, se necessario, modificato il contratto di servizio.

ART. 17 FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto produttore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della regione, in base alle disposizioni della regione medesima.

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, di grave inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal produttore verrà applicata una sanzione amministrativa di € 200,00 (Euro duecento/00).

4. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

ART. 18 CONTROVERSIE ED ELEZIONE DEL FORO

1. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria.

2. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Ferrara.

ART. 19 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività



istituzionali.

2. I Committenti ed il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del soggetto produttore, tranne che la legge disponga diversamente.

ART. 21 NORME ANTIMAFIA

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In particolare, i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto sono i seguenti:

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE IMOLESE, sede di FAENZA, 000000167160, IT44M0854223700000000167160
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE IMOLESE, sede di FAENZA, 000000015595, IT91T0854223700000000015595
- BANCA DI ROMAGNA, sede di FAENZA, 000000002230, IT32M0620523704000000002230

- CASSA DEI RISPARMI DI FERRARA, Agenzia di BONDENO,

000000010720, IT13Q0615567196000000010720

- CASSA DEI RISPARMI DI FIRENZE, Agenzia di MARRADI,

000005153C00, IT78X0616037940000005153C00

- CASSA RISPARMIO FORLI' E ROMAGNA, Agenzia Via Naviglio 18

FAENZA, 074000001554, IT56Q0601023700074000001554

- CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA, Agenzia Via Laghi 37

FAENZA, CC0300004220, IT96Q0627023700CC0300004220

- BANCA POPOLARE DI RAVENNA, Agenzia C.so Saffi 54 FAENZA,

000000100256, IT07Y0564023724000000100256

- BANCOPOSTA IMPRESA, Agenzia via Mengolina 17 FAENZA,

000012060489, IT74Z0760113100000012060489

- UNICREDIT BANCA SPA, Agenzia C.so Mazzini 32 FAENZA,

000002801330, IT27V0200823710000002801330

e che l'intestatario del conto è Coop.va Sociale IN CAMMINO

Società Cooperativa ONLUS, e che le persone delegate ad

operare sullo stesso sono:

- BARTOLOTTI ELENA CF BRT LNE 60M58 D458D

- VIGNOLI MARINA CF VGN MRN 55R41 G2700

e delegato solo a versare è:

- DELLA VEDOVA GIUSEPPE CF DLL GPP 60B04 B445T

3. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per

iscritto o per posta elettronica certificata a tutti i

Committenti.

4. Il soggetto produttore ed i soggetti della filiera



produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione al Comune di Cento, Ufficio di Piano ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 22 NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Al presente contratto sono allegati;

- il Programma di adeguamento gestionale;
- tabelle merceologiche e limiti di contaminazione microbiologica - chimica e fisica.

Il presente contratto consta di n. quarantuno pagine intere e la quarantaduesima di cui occupa n. ventuno righe escluse le firme.

P. IL COMUNE DI CENTO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott. Mauro Zuntini)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
E SERVIZI CULTURALI
(Dr. Mauro Zuntini)

P. IL COMUNE DI BONDENO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott.ssa Paola Mazza)

Paola Mazza

P. L'AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST (Dott. Mauro Manfredini)

Mauro Manfredini

Dr. MAURO MANFREDINI
C.E. MNF MRA 52L08 D648L
DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST
AZIENDA U.S.L. FERRARA

P. COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.

ONLUS capogruppo mandataria dell'ATI con Serena - Soc. Coop.va

Sociale a r.l. ONLUS di Ferrara

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRES.NTE (Sig.ra Bartolotti Elena)

Elena Bartolotti



SB

[Signature]

[Signature]



GLOSSARIO

Organismo competente in materia sociosanitaria e sociale per

l'ambito distrettuale (abbreviato in Organismo competente):

Organismo che assolve alla funzione di indirizzo, di programmazione, di committenza e di regolazione del Comitato

di Distretto, e cioè il Comitato di Distretto in quanto i

Comuni dell'ambito sono legati da una Convenzione che regola

l'esercizio congiunto delle funzioni in materia sociosanitaria

e sociale. Questo Organismo ha il compito di effettuare le

valutazioni discrezionali, prima che venga avviato il processo

di accreditamento.

Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale

alla concessione dell'accreditamento (abbreviato in

Istituzione competente):

E' l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni

del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio

delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il

rilascio dell'accreditamento, e cioè il Comune capofila,

individuato dai Comuni dell'ambito distrettuale per mezzo di

una convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs.

267/2000. A mezzo di specifica convenzione per il Distretto

Ovest è stato individuato quale soggetto istituzionale

competente per l'ambito territoriale del Distretto Ovest il

Comune di Cento.

Il soggetto istituzionale competente organizza lo svolgimento

della funzione amministrativa in materia di accreditamento in
conformità al proprio Statuto ed alla propria organizzazione
assicurando:

- la nomina del responsabile del procedimento amministrativo,
la determinazione delle modalità di presentazione delle
domande, la comunicazione alla Regione di tali informazioni
e dei provvedimenti di accreditamento;
- nel caso di gestione diretta di servizi, la individuazione
di una responsabilità tecnica del procedimento
amministrativo relativa all'accredimento, diversa da
quella del/i responsabile/i della gestione dei servizi.

**Committenza (definizione specifica, riferita
all'accredimento)**

E la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL che, sulla
base della programmazione distrettuale, regolano la
realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia
dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità
e criteri specifici di esecuzione.

In senso traslato, per Committenza si intendono anche i
soggetti che esercitano la funzione, Comuni e AUSL,

Ambito distrettuale

Territorio che coincide con il Distretto dell'AUSL e con la
zona sociale, sul quale i Comuni, esercitano congiuntamente le
funzioni di programmazione sociale e sanitaria e committenza.

Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione



del servizio, al fine di pervenire, alla scadenza dell'accREDITAMENTO transitorio alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva e al superamento della frammentazione nella erogazione dei servizi alla persona (abbreviato in programma di adeguamento)

Programma che deve essere predisposto dal produttore o dai gestori del servizio per il quale viene richiesto l'accREDITAMENTO transitorio. Il Programma di adeguamento, che deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda di accREDITAMENTO, prevede i tempi e i modi con cui - entro la scadenza dell'accREDITAMENTO transitorio - si procederà alla riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità gestionale unitaria e complessiva dell'intero processo assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un unico soggetto gestore.


Tariffa: per tariffa si intende somma riconosciuta al gestore per la remunerazione della gestione del servizio. La Tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA.

Quota di contribuzione: per quota di contribuzione si intende la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dal Comune, la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione comunale.

La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dal

Comune è determinata dal servizio sociale territorialmente competente sulla base della vigente regolamentazione comunale ed è tempestivamente comunicata al gestore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto. Quota di contribuzione e retta sono sinonimi.

Rimborso degli oneri sanitari: per rimborso degli o.s. si intende la somma riconosciuta al gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.



SECTION 101-101-101

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



ORIGINALE

Repertorio 28681

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale del Comune di Cento, certifico, con i poteri conferiti ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, che la sottoscrizione sopra riportata è stata apposta in mia presenza dai Signori:

1. ZUNTINI Dott. MAURO nato a Bologna il 22/7/1962, Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387, della cui identità personale, qualifica e poteri io segretario generale sono certa, per conto del Comune di Cento, C.F. 81000520387 - P.IVA 00152130381, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

2. Dott.ssa Paola Mazza nata a Bondeno il 20/03/1963, Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno - C.F. 00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;



3. dott. Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952,

Direttore del Dipartimento Cure Primarie per delega a prot.

n. 102011 del 24/12/2010 del Direttore del Distretto Ovest

Dott. Alberto Tinarelli, della cui identità personale,

qualifica e poteri lo Segretario Generale sono certa, per

conto dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in

Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F. e P.IVA 01295960387 che

rappresenta, e della cui capacità giuridica e di agire lo

sono certa;

4. Sig.ra Bartolotti Elona nata il 18/08/1960 a Faenza (RA),

codice fiscale BRTLNE60M58D458D, residente in Faenza (RA)

Via Medaglie d'Oro 116, Presidente o legale Rappresentante

della COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA A

R.L. ONLUS, con sede legale in Faenza (RA) Via F.lli

Rosselli n. 18 codice fiscale o P. IVA 00915090393 iscritta

alla C.C.I.A.A. di Ravenna al n. 00915090393, in

qualità di capogruppo mandataria dell'ATI (Associazione

temporanea di Imprese) costituita con Serena - Società

Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS di

Ferrara, impresa mandante, con sede in Ferrara Via

Boschetto n. 26, cod. fiscale o p. IVA 00975280389,

iscritta alla C.C.I.A.A. di Ferrara al n. 00975280389,

della cui identità personale, qualifica e poteri lo

Segretario Generale sono certa, o della cui capacità

giuridica e di agire lo sono certa;

Cento, 13 giugno 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria DI MATTEO)

Maria Di Matteo




REGISTRATO A CENTO IL

1 LUG. 2011

N° 10

SERIE 2

ESATI. 11.11.11



IL DIRETTORE

[Signature]

